



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 2026

Modifica alla legge 27 dicembre 2006, n. 296

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge si inserisce nel processo di progressiva costruzione di un sistema pubblico di trasparenza e di conoscibilità della contrattazione collettiva avviato dal legislatore negli ultimi anni e ulteriormente sviluppato con il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale.

L'evoluzione più recente della legislazione del lavoro evidenzia, infatti, una crescente attenzione verso la tracciabilità e la verificabilità dei sistemi contrattuali applicati ai rapporti di lavoro, nella consapevolezza che la corretta individuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento costituisce un elemento essenziale tanto per la tutela dei lavoratori quanto per il corretto funzionamento del mercato del lavoro e della concorrenza tra le imprese.

In tale contesto, assume particolare rilievo l'articolo 16-*quater* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha attribuito al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) il compito di realizzare e di gestire un sistema di identificazione univoca dei CCNL mediante un codice alfanumerico unico.

Il codice del contratto rappresenta oggi uno strumento essenziale per la conoscenza dei sistemi contrattuali e costituisce il presupposto tecnico necessario per collegare in modo univoco l'attività economica esercitata, il CCNL applicato, il trattamento economico e normativo, i flussi amministrativi e contributivi.

Su questa base il citato decreto-legge n. 62 del 2026 ha ulteriormente valorizzato il codice alfanumerico unico prevedendone l'indicazione nel contratto individuale di lavoro e nel prospetto di paga consegnato al lavoratore, rafforzando così la trasparenza nei confronti del prestatore di lavoro e la conoscibilità del sistema contrattuale concretamente applicato al rapporto di lavoro.

Permane, tuttavia, una significativa discontinuità nel sistema delle informazioni pubbliche relative alla contrattazione collettiva. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC), che è uno dei principali documenti attestanti la regolarità dell'impresa nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi ed è utilizzato quotidianamente nei rapporti con la pubblica amministrazione, con le stazioni appaltanti, con i committenti e con gli operatori economici, continua, infatti, a non recare alcuna indicazione certa e inequivocabile circa il CCNL dichiarato dal datore di lavoro ai fini contributivi.

Il presente disegno di legge è finalizzato a colmare tale lacuna informativa introducendo il nuovo comma 1175-*ter* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La novella prevede che il DURC rechi l'indicazione del codice ATECO dell'attività economica dichiarata dal datore di lavoro e del CCNL applicato ai fini contributivi nonché del relativo codice alfanumerico unico attribuito dal CNEL.

La scelta di prescrivere l'indicazione obbligatoria congiunta del codice ATECO e del codice alfanumerico unico attribuito dal CNEL risponde all'esigenza di rendere immediatamente conoscibile la relazione tra l'attività economica esercitata e il sistema contrattuale dichiarato dall'impresa, favo-

rendo una più agevole lettura delle informazioni già disponibili nei sistemi amministrativi e una migliore interoperabilità tra gli archivi contributivi, gli archivi contrattuali e le banche di dati pubbliche.

L'intervento proposto non modifica la natura e le funzioni proprie del DURC e non attribuisce allo stesso alcuna funzione certificativa ulteriore rispetto a quelle già previste dall'ordinamento. L'informazione relativa al CCNL applicato conserva natura esclusivamente dichiarativa e documentale e si limita a rendere conoscibile, in modo uniforme e verificabile, quanto già comunicato dal datore di lavoro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e agli enti previdenziali e assicurativi.

Nei casi in cui il datore di lavoro operi attraverso una pluralità di posizioni contributive o dichiari di applicare più CCNL, le modalità di rappresentazione delle informazioni nel DURC verranno definite in sede regolamentare, tenendo conto della struttura delle posizioni contributive oggetto di verifica e della necessità di garantire la chiarezza, la semplicità e l'immediata leggibilità del documento.

L'indicazione del codice alfanumerico unico del CCNL nel DURC si colloca, altresì, nel più ampio processo di riorganizzazione dell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro istituito presso il CNEL e delle attività di classificazione e di riconduzione dei CCNL ai relativi settori economici di riferimento.

La disposizione, che non contempla nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, contribuisce alla maggiore trasparenza del mercato del lavoro, alla più agevole individuazione di eventuali anomalie contrattuali, al rafforzamento delle attività di vigilanza, all'interoperabilità delle banche di dati pubbliche e al contrasto dei fenomeni di concorrenza sleale contrattuale.

L'intervento si colloca, più in generale, nella prospettiva di una progressiva costruzione di un'infrastruttura pubblica della contrattazione collettiva fondata non sulla certificazione amministrativa dei contratti, ma sulla loro conoscibilità, tracciabilità e verificabilità.

Il presente disegno di legge completa il percorso di valorizzazione del codice alfanumerico unico dei CCNL avviato dal legislatore e contribuisce al rafforzamento della trasparenza, dell'efficienza e della correttezza del sistema delle relazioni di lavoro.

Il presente disegno di legge consta di un unico articolo.

In particolare, si prevede che il DURC contenga due ulteriori informazioni, riferite alla specifica posizione contributiva del datore di lavoro: il codice ATECO dell'attività economica dichiarata e il CCNL applicato, identificato attraverso il codice alfanumerico unico di cui al citato articolo 16-*quater* del decreto-legge n. 76 del 2020.

Lo stesso articolo prevede, inoltre, l'adozione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere dei soggetti istituzionali direttamente coinvolti nella gestione dei dati e delle procedure interessate, quali il CNEL, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Il suddetto decreto dovrà: definire le modalità tecniche per l'attuazione delle nuove previsioni; aggiornare la disciplina regolamentare del DURC, adeguandola alle nuove informazioni che il documento dovrà contenere; stabilire criteri chiari per individuare il CCNL da indicare nel DURC, nei casi in cui il datore di lavoro gestisca più posizioni contributive presso l'INPS o l'INAIL o applichi più CCNL, ad esempio per reparti, sedi o tipologie di personale differenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il comma 1175-*bis* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente:

« 1175-*ter*. Al fine di assicurare la trasparenza contrattuale e l'interoperabilità delle banche di dati pubbliche, il documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1175 del presente articolo contiene, altresì, con riferimento alla posizione contributiva del datore di lavoro, il codice ATECO dell'attività economica dichiarata e il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato, identificato mediante il codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16-*quater* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sono stabilite le modalità tecniche di attuazione della medesima disposizione. Con il medesimo decreto sono altresì apportate le necessarie modifiche alla disciplina regolamentare del documento unico di regolarità contributiva, al fine di stabilire i criteri per l'individuazione del CCNL da indicare nei casi in cui il datore di lavoro operi attraverso una pluralità di posizioni contributive o dichiarati di applicare più CCNL ».